



CITTA' DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI



Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 77 del giorno 22 giugno 2011

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure per l'apertura e le modalità di esercizio di sale giochi nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Articolo 2
(Licenza per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio di una sala pubblica per i videogiochi e per altri giochi leciti, di seguito definita convenzionalmente "sala giochi" è subordinata al rilascio della licenza prevista dall'articolo 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773 da parte del funzionario responsabile dell'ufficio commercio.

Articolo 3
(Numero massimo di licenze)

1. Il numero di sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è di 2 complessivamente.

Articolo 4
(Superficie minima e requisiti dei locali)

1. I locali destinati a sala giochi devono essere direttamente prospicienti la pubblica via e devono avere una superficie minima di mq. 100,00. Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici e le pertinenze in genere.

2. I suddetti locali devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso, nonché le norme in materia di sorvegliabilità e di sicurezza e prevenzione incendi. Devono altresì rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

3. In particolare, sotto il profilo igienico sanitario, i locali devono essere dotati di almeno un servizio igienico, con antibagno, accessibile e fruibile anche dai portatori di handicap.

4. Le sale giochi devono essere dotate di parcheggi pertinenziali da riservare ai clienti nella misura di un posto - auto ogni quindici metri quadri di superficie lorda dell'esercizio, comprensiva di magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. Tali parcheggi devono essere reperiti in prossimità del locale e comunque nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo stesso. Il vincolo a parcheggio pertinenziale deve risultare da atto pubblico registrato e trascritto.

Articolo 5
(Aree interdette e distanze minime da altri luoghi)

1. Le sale giochi non possono essere ubicate nell'area delimitata e compresa tra via Vittorio Veneto ad ovest, via del Mercato, via Marconi, via Piave e via Tumiate ad est, via Romana a nord, lungomare Argentina a sud, nonché in tutto il centro storico.

2. Le sale giochi devono essere distanti almeno 250 (duecentocinquanta) metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, strutture sportive, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, cimiteri, musei, biblioteche e luoghi o immobili riconosciuti d'interesse storico, culturale e/o artistico. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Articolo 6
(Contenuto della domanda)

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza, redatta in carta da bollo ed indirizzata all'ufficio commercio deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale ovvero la partita IVA;
- c) l'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio e della relativa insegna;
- d) l'autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del r.d. 773/1931 e dagli artt. 1 e 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali;
- e) l'autocertificazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575, da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali.

Articolo 7
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. L'istante deve produrre, a corredo della domanda, la seguente documentazione:

- a) tre planimetrie dei locali in scala 1:100, datate, vidimate e firmate da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- b) dichiarazione datata, vidimata e firmata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, sul rispetto dei locali alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e sulla destinazione d'uso;
- c) dichiarazione, rilasciata da un tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente;
- d) dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito alla capienza massima di utenti, all'esistenza e corrispondenza alla normativa vigente delle uscite di sicurezza e delle porte antipanico a spinta;
- e) dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito alla corrispondenza alla normativa vigente del servizio igienico, con particolare riguardo all'accessibilità dei portatori di handicap;
- f) dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di inquinamento acustico;
- g) dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, da cui risulti la rispondenza dei giochi alla regole tecniche di sicurezza e in generale alla normativa vigente;
- h) titolo comprovante la disponibilità dei locali;

i) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del richiedente la licenza o, in caso di società, di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali;

l) nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità previsti dall'art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

Articolo 8 (Istruttoria della domanda)

1. Ai fini del rilascio della licenza il responsabile del procedimento deve:

a) accertare la veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 6;

b) acquisire le risultanze delle verifiche effettuate dalla Polizia Locale in merito al rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali e al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2;

c) acquisire le risultanze delle verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico in merito al rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso, nonché sulla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

d) acquisire le risultanze delle verifiche effettuate dall'A.S.L. n. 1 imperiese in merito al rispetto della normativa igienico sanitaria.

Articolo 9 (Priorità - Durata licenza ed ipotesi di variazione)

1. In caso di domande concorrenti la priorità viene accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al protocollo generale.

2. La licenza è permanente salvo modifiche apportate ai locali ovvero al numero dei giochi, nel qual caso dovrà essere presentata istanza per la relativa variazione della licenza.

Articolo 10 (Rappresentanza)

1. Nel caso il titolare della licenza intenda condurre l'esercizio mediante un rappresentante dovrà presentare istanza congiunta con questi all'ufficio commercio, corredandola delle dichiarazioni elencate all'art. 6 lett. a, b, d, e.

2. L'istanza viene esaminata e al termine dell'istruttoria la licenza originaria viene integrata con il nominativo del rappresentante.

Articolo 11 (Esposizione della licenza)

1. L' esercente ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, la riproduzione a stampa degli articoli 101 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e 176, 181, 186 del R.D. 635/1940, la tariffa dei prezzi e il regolamento di ciascun gioco.

Articolo 12
Orario e obblighi del titolare della sala giochi

1. L'orario di apertura delle sale giochi viene stabilito con provvedimento dell'organo apicale del Comune.
2. Il titolare della sala giochi, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, ha l'obbligo:
 - a) di rispettare l'orario fissato dal Comune;
 - b) di consentire l'accesso alla sala ed il gioco soltanto ai maggiori di anni 14. L'eventuale violazione della presente norma comporta la decadenza della licenza e l'impossibilità per il soggetto inciso dal provvedimento di ottenere una nuova licenza di sala giochi, anche quale socio non amministratore di società, per i successivi tre anni;
 - c) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
 - d) di attenersi alle prescrizioni indicate sulla licenza d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
 - e) impedire che vengano consumate bevande alcoliche all'interno dei locali dell'attività.

Articolo 13
(Trasferimento dell'azienda)

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante.
2. A tale fine il cessionario o l'affittuario dell'azienda deve presentare apposita domanda di subingresso, recante i dati e le autocertificazioni di cui all'articolo 6 e che deve essere corredata da:
 - a) atto sottoscritto dal dante causa di rinuncia alla licenza;
 - b) copia dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata di trasferimento dell'azienda.
 - c) ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione, in caso di trasferimento dell'azienda a causa di morte.

Articolo 14
(Caratteristiche dei giochi)

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori, rispettando il R.D. 18.06.1931 n. 773 e la normativa in materia.
2. Il numero complessivo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773 non può superare le 10 (dieci) unità.
3. E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo.

Articolo 15
(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da leggi o altri regolamenti, tutte le infrazioni al presente regolamento sono punite:

- a) con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 applicate ai sensi della legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la decadenza della licenza.

Articolo 16
(Sospensione della licenza)

1. La licenza può essere sospesa dal dirigente competente, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione per la 2^a volta nell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) violazione di norme amministrative di carattere igienico-sanitario o relative alla sicurezza dei locali;
- c) violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività;
- d) nelle ipotesi previste dall'art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773;
- e) violazione dell'art. 10.

2. Il dirigente dispone il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 17
(Decadenza della licenza)

1. Il dirigente competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati in forza del precedente articolo 16;
- b) perdita dei requisiti morali da parte del titolare della licenza o, in caso di società, da parte di uno degli amministratori;
- c) mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione;
- d) nell'ipotesi prevista dall'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- e) abuso del titolare (articolo 10 del R.D. 18.06.1931 n. 773).

Articolo 18
(Norma di rinvio. Abrogazione)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi e i regolamenti dello Stato ed in particolare il R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (reg. esecuzione del T.U.L.P.S.).

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "regolamento per l'esercizio di sale giochi" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 dell'11.02.2009.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Licenza per l'esercizio dell'attività
- Articolo 3 - Numero massimo di licenze
- Articolo 4 - Superficie minima e requisiti dei locali
- Articolo 5 - Aree interdette e distanze minime da altri luoghi
- Articolo 6 - Contenuto della domanda
- Articolo 7 - Documentazione da allegare alla domanda
- Articolo 8 - Istruttoria della domanda
- Articolo 9 - Priorità. Durata licenza ed ipotesi di variazione
- Articolo 10 - Rappresentanza
- Articolo 11 - Esposizione della licenza
- Articolo 12 - Orario e obblighi del titolare della sala giochi
- Articolo 13 - Trasferimento dell'azienda
- Articolo 14 - Caratteristiche dei giochi
- Articolo 15 - Sanzioni amministrative
- Articolo 16 - Sospensione della licenza
- Articolo 17 - Decadenza della licenza
- Articolo 18 - Norma di rinvio. Abrogazione